

ALLEGATO A

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE CHE HANNO SUBITO DANNI A
SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MESE DI OTTOBRE 2018**

COMMISSARIO DELEGATO EX O.C.D.P.C. N. 558 DEL 15/11/2018

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 27 FEBBRAIO 2019 “ASSEGNAZIONE DI RISORSE
FINANZIARIE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N- 145” E S.M.I.**

INDICE

1. Finalità e Risorse.....	3
1.1. Finalità e obiettivi.....	3
1.2. Dotazione finanziaria.....	3
2. Requisiti di ammissibilità.....	3
2.1. Richiedenti/Beneficiari.....	3
2.2. Condizioni di accesso.....	4
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	5
3.1. Interventi finanziabili.....	5
3.2. Massimali di investimento.....	5
3.3. Spese ammissibili.....	6
3.4. Esclusioni.....	7
3.5. Intensità del sostegno.....	8
3.6. Cumulabilità.....	8
4. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	9
4.1. Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	9
4.2. Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	9
4.3. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	9
5. Valutazione e istruttoria della domanda.....	11
5.1. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....	11
5.2. Istruttoria di ammissibilità.....	11
5.3. Integrazione documentale.....	11
5.4. Cause di inammissibilità.....	11
5.5. Formazione della graduatoria e concessione contributo.....	12
6. Realizzazione dei progetti.....	12
6.1. Termini per l'esecuzione.....	12
7. Verifiche, controlli e revoche.....	13
8. Responsabile del procedimento.....	14
9. Trattamento dei dati personali.....	14
10. Disposizioni finali.....	14

1. Finalità e Risorse

1.1. Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando, intende favorire la ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018.

Il Bando prevede la concessione di contributi a favore di quei soggetti, operanti in tutti i settori di attività economica agricola, la cui attività non risulti cessata al momento della presentazione della domanda, che abbiano subito danni, di cui sopra, registrati sul territorio regionale della Toscana, nei giorni 28-30 ottobre 2018.

L'aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto sulla base delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2 lettera e) del Decreto legislativo 1/2018 "Codice della Protezione Civile".

L'intervento è attivato ed attuato ai sensi:

- del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/07/14 art. 50, il quale prevede il caso di esenzione per i "Regimi di aiuto destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali", applicando i principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 con la quale sono state disciplinate le modalità ed i criteri per il riconoscimento del contributo di primo sostegno ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera c del D. lgs 1/2018;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2019 recante "Assegnazione di risorse finanziaria di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145" e s.m.i. (di seguito DPCM 27/02/2019);

Il bando è emanato nel rispetto dei principi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990..

1.2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria massima disponibile per la Regione Toscana per la presente procedura, ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 35 del 08/04/2020 è pari ad euro 2.500.000, fatte salve le eventuali rimodulazioni delle risorse stanziare nonché le ulteriori assegnazioni come previsto dal comma 4, art. 5 del DPCM 27/02/2019.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1. Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese la cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda.

Il presente bando si riferisce agli eventi calamitosi, di cui sopra, registrati in Toscana nei giorni 28-30 ottobre 2018

2.2. Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e tranne nei casi in cui lo stato di difficoltà sia conseguente ai danni arrecati da calamità naturali;
4. Il sostegno non è concesso ad aziende o imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 (escluso soggetti di diritto pubblico) tranne nei casi in cui lo stato di difficoltà sia conseguente ai danni arrecati da calamità naturali;
5. possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

6. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
7. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente.

I requisiti di cui ai punti da 1) a 4) devono essere posseduti e verificati prima dell'atto di l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1 al 3, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio, con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui ai precedente punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

¹Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1. *Interventi finanziabili*

Ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 27/02/2019 Il contributo è finalizzato a:

- a)** alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce l'attività;
- b)** alla delocalizzazione, previa demolizione, dell'immobile distrutto o danneggiato nel quale ha sede l'attività o che costituisce l'attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito nel territorio regionale toscano, se la ricostruzione in sito non sia possibile:
 - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
 - 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- c)** al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.

Nel caso di richiedenti che abbiano presentato domanda e ottenuto il contributo di primo sostegno di cui all'Ordinanza Commissariale n. 70 del 21/06/2019, l'aiuto di cui al presente provvedimento, analogamente al caso dei rimborsi assicurativi, è calcolato scorpendo dal valore del contributo spettante l'eventuale importo già concesso a titolo di primo sostegno.

In caso di future disposizioni nazionali che ne consentano la finanziabilità, il contributo potrà essere concesso anche per:

- d)** il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature d'impresa danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
- e)** l'acquisto di scorte vive e morte, in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

Il ripristino o la sostituzione con beni uguali non potrà eccedere in quantità e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato.

3.2. *Massimali di investimento*

I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati al paragrafo 3.5., applicati sul valore risultante dalla perizia asseverata redatta secondo il modello (allegato 2) e comunque sino ad un limite massimo complessivo di Euro 450.000,00.

Le spese ammissibili non possono superare il valore del danno indicato in perizia.

3.3. *Spese ammissibili*

Sono ammesse tutte le spese connesse allo svolgimento dell'attività di impresa riconducibili alle seguenti tipologie:

- 1) ricostruzione nel medesimo sito o delocalizzazione in altro sito e ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato o distrutto a seguito dell'evento calamitoso, nel quale ha sede l'attività d'impresa.

Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al valore delle perizia, ai fini del calcolo del contributo si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati.

Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

- a) strutture portanti;

- b) impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- c) finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- d) serramenti interni ed esterni.

I contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Nel caso di interventi realizzati in economia saranno ammessi i costi dei materiali acquistati, che dovranno essere indicati in perizia e comprovati dalla relativa documentazione fiscale da presentare per l'erogazione.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

Sono infine ammissibili a contributo gli interventi sugli spazi esterni, ivi compresi quelli sugli impianti arborei, inerenti il mero ripristino dei danni.

Fermo restando il massimale di Euro 450.000,00, qualora sia necessario procedere alla delocalizzazione del fabbricato distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, il contributo può essere riconosciuto nei limiti di quanto sarebbe spettato per i danni agli elementi indicati nei punti a), b), c) e d) precedenti.

Per le prestazioni tecniche connesse al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'impresa (progettazione, direzione lavori, etc.), la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo dei lavori di ripristino dei danni relativi al netto dell'I.V.A. di legge, fermo restando il massimale indicato di euro 450.000,00.

In caso di future disposizioni nazionali che ne consentano la finanziabilità, il contributo potrà essere concesso anche per:

ripristino dei macchinari e delle attrezzature d'impresa, inclusi gli arredi funzionali alle attività d'impresa, danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto a un regime forfettario ai sensi del Titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al finanziamento.

Al fine di evitare collusione tra beneficiario dei contributi e fornitori è necessario che i beni e i servizi oggetto di finanziamento non siano fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito nel Regolamento UE 651/2014, o che abbiano in comune soci, amministratori, procuratori con poteri di rappresentanza, o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado dei soci/proprietari o amministratori dell'impresa beneficiaria.

Per determinare il valore del danno si dettano i seguenti criteri.

Beni immobili

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate.

E' necessario allegare la dichiarazione di disponibilità dell'immobile (cfr elenco documentazione da allegare par. 4.3).

In caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile ma titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) è necessario allegare la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario dell'immobile.

Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da uno dei comproprietari deve essere allegata la delega degli altri comproprietari (cfr elenco documentazione da allegare par. 4.3). In assenza della delega il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione,

pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega

In caso di future disposizioni nazionali che ne consentano la finanziabilità, i contributi per le altre voci sono determinati come di seguito precisato.

Macchinari e attrezzature

Il valore del danno è determinato:

- 1) in caso di distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto di bene avente le stesse caratteristiche di quello andato distrutto;
- 2) in caso di danno riparabile, dal costo per il ripristino, nel limite massimo del valore del bene stesso al momento dell'evento.

Impianti arborei

Il valore del danno è determinato dalle spese di acquisto e ripianto delle nuove piante nonché dalla rimozione di quelle danneggiate o distrutte.

Scorte

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo per il riacquisto delle scorte andate distrutte o danneggiate.

3.4. Esclusioni

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa¹;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
- c) relativamente a interventi di delocalizzazione e ripristino, ai danni a fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) ai beni mobili registrati (veicoli);

Non sono ammessi a contributo:

- a) le spese pagate in contanti;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) il costo della perizia di cui al paragrafo 4.3 lett. B);
- d) i giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori dell'impresa beneficiaria o da coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi; a tal fine ciascun socio/amministratore dovrà fare un'apposita dichiarazione contenente l'elenco dei rispettivi coniugi/parenti/affini entro il secondo grado con dati anagrafici e codice fiscale, da presentare in sede di richiesta di erogazione del contributo richiesto;
- e) spese per la rimozione di detriti e di pulizia.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili sarà disposto un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

3.5. Intensità del sostegno

Il contributo è concesso entro il limite massimo di euro 450.000 e con i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul valore indicato dalla perizia asseverata.

- a) Per le domande riguardanti:

- la ricostruzione del medesimo sito, la delocalizzazione in altro sito, il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività d'impresa: il contributo è concesso fino al 50% dell'importo indicato in perizia;
- il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso: il contributo è concesso fino al 80% dell'importo indicato in perizia;

b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione dei lavori etc): la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale, e IVA), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo dei lavori, al netto dell'IVA di legge, fermi restando i massimali complessivi di contributo sopra indicati.

Il contributo è assegnato in modo proporzionale alle risorse disponibili e nel limite massimo di Euro 450.000,00; i limiti percentuali sopra indicati sono da intendersi come limite massimo di aiuto concedibile per quella voce di spesa fermo restando il limite massimo complessivo di euro 450.000,00.

L'eventuale contributo di primo sostegno percepito ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 70 del 21/06/2019 costituisce un anticipo rispetto all'aiuto richiesto ai sensi del presente provvedimento, pertanto la somma ricevuta a titolo di primo sostegno verrà sottratta all'importo concedibile nell'ambito della presente procedura.

3.6. Cumulabilità

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'inserimento nel documento della seguente dicitura1:

"Spesa finanziata dal bando PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI ALLE IMPRESE TOSCANE PER DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DI OTTOBRE 2018 – ORDINANZA COMMISSARIALE N. ____/2020 per Euro"

In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

I soggetti che presentano domanda e abbiano percepito o debbano percepire indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo aventi le medesime finalità risarcitorie, il contributo andrà a sommarsi a tali altri indennizzi fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1. Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto, redatta su carta intestata utilizzando il modello approvato (allegato 1) e sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it. La domanda di aiuto deve essere indirizzata al settore 'Forestazione. Usi civici. Agroambiente.' e deve indicare il seguente oggetto: **"ART. 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30**

4.2. Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di aiuto a partire **dalla data di pubblicazione del presente bando fino alle ore 23,59 del 15/06/2020.**

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda".

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

4.3. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Dichiarazioni a corredo della domanda:

A) domanda di contributo comprensiva delle seguenti dichiarazioni:

1. dichiarazione in merito alla richiesta del contributo di primo sostegno previsto dall'Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 558 del 2018 e all'ordinanza del Commissario Delegato n. 70 del 21/06/2019;
2. dichiarazione di disponibilità dell'immobile accompagnata da rinuncia del proprietario, se diverso dal richiedente;
3. delega degli altri comproprietari qualora gli immobili siano in comproprietà. In assenza della delega il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.
4. indicazione sui lavori eventualmente già eseguiti e spesa sostenuta (da indicare nella tabella riepilogativa dei danni e dei costi);
5. dichiarazione su rimborsi assicurativi o altri contributi richiesti e/o ottenuti dai soggetti che presentano domanda e abbiano percepito o debbano percepire indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo aventi le medesime finalità risarcitorie. Il contributo andrà a sommarsi a tali altri indennizzi fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo. A tal fine è necessario che il richiedente presenti all'organismo istruttore i seguenti documenti:
 - copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è già stato corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico;
 - documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta all'Organismo Istruttore entro 10 gg. dall'avvenuta erogazione;
6. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
7. dichiarazione relativa al rispetto dei limiti di cumulo;
8. dichiarazioni ai fini dell'informazione o della comunicazione antimafia da redigere secondo il modello allegato al presente bando da parte dei soggetti indicati all'art. 85 del D Lgs 159/2011.

Le dichiarazioni sopra elencate sono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000. Ferma restando la verifica puntuale della corretta allegazione dei documenti, sui contenuti di dette dichiarazioni saranno condotte verifiche su un campione pari al 20% entro i 30 giorni seguenti al termine finale per la presentazione delle domande.

Sulle dichiarazioni antimafia il controllo sarà svolto in maniera puntuale.

B) Perizia asseverata (utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando – ALLEGATO 2) da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto a un ordine o collegio nella quale il perito sotto la propria responsabilità deve:

1. attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
2. relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività:
 - identificare l'immobile danneggiato indicandone indirizzo e dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abitativi erano consegnati in sanatoria;
 - descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti i serramenti di cui al punto 3.3. sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate;
 - descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura e i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi ufficiale della Regione indicando anche gli importi IVA;
 - attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi sopra indicati, producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
 - distinguere i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguire diversi da quelli di cui al paragrafo 3.4. e non ammissibili a contributo;
 - produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.

La perizia, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del DPCM 27/02/2019, deve contenere evidenza e quantificazione dettagliata dei danni ulteriori rispetto agli immobili al fine di consentire, con eventuale separata disposizione, l'assegnazione di eventuale ulteriore contributo.

Detti danni comprendono l'indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione di macchinari e delle attrezzature danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, nonché di quelli relativi all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.

Relativamente a tali danni in perizia devono essere fornite le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento ai prezzi ufficiali della Regione Toscana utilizzabili allo scopo.

Alla perizia dovranno essere allegati le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

Per l'immobile di cui al punto 3.1. lettera b) (delocalizzazione) il perito deve attestare, altresì, la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di riassetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;

Qualora la stessa impresa abbia più unità locali danneggiate, la perizia dovrà contenere specifiche informazioni per ogni unità locale.

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3, le domande prive anche di un solo documento richiesto dal bando e/o pervenute oltre i termini di presentazione della domanda.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è svolta dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2).
- formazione dell'elenco delle imprese ammesse, importi ammissibili e importi concessi (v. paragrafo 5.5)

5.2. Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 il cui esito potrà pervenire anche in data successiva al provvedimento di ammissione).

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 di cui al paragrafo 4.3. saranno soggette a verifica su un campione pari al 20% entro i 30 giorni seguenti al termine finale per la presentazione delle domande.

5.3. Integrazione documentale

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dall'organismo istruttore è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale e l'organismo istruttore lo riterranno necessario.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà esaminata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4. Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- la mancata allegazione del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e degli altri firmatari le dichiarazioni facenti parte della domanda;
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.

5.5. Formazione della graduatoria e concessione contributo

Al termine delle operazioni di istruttoria l'Amministrazione Regionale trasmette al Dipartimento di Protezione Civile la tabella contenente i dati sui contributi massimi concedibili, in applicazione delle percentuali e dei massimali di cui al paragrafo 3.5..

L'ufficio del commissario adotterà quindi l'atto con cui verranno approvati i seguenti elenchi:

- domande ammesse, con importi ammissibili e importi concedibili alla luce delle risorse effettivamente assegnate;
- domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2;
- domande non ammesse a seguito di rinuncia.

Il suddetto atto viene trasmesso ai richiedenti con comunicazione inviata tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a cura dell'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Nel caso in cui il totale degli importi ammissibili sia superiore alla disponibilità di fondi stanziati con ordinanza commissariale 35 del 8/4/2020, gli importi dei contributi spettanti ai singoli beneficiari saranno

rimodulati nella stessa proporzione al fine di garantire a tutti i richiedenti che ne hanno i requisiti l'accesso ai rimborsi in egual misura.

Analogamente in caso di rinunce o di revoche successive alla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse, i relativi importi saranno ripartiti in misura proporzionale a tutti i beneficiari fino al limite degli importi ammissibili.

Il soggetto richiedente che, dopo aver presentato domanda di contributo, ceda l'attività economica, decade dal contributo.

6. Realizzazione dei progetti

6.1. Termini per l'esecuzione

I soggetti richiedenti il contributo, di cui al presente bando, possono presentare istanza di erogazione una volta completato l'intervento di ripristino, secondo le modalità previste al paragrafo 4.1

Il termine ultimo assegnato alle imprese per completare le spese ed inviare la rendicontazione è fissato al 30/09/2020.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente eseguiti dai beneficiari.

L'organismo istruttore verifica che la documentazione prodotta rispetti quanto indicato nella domanda di contributo e nella perizia asseverata ivi allegata.

La rendicontazione deve contenere la seguente documentazione:

- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
 - fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o da altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07);
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al mantenimento dei requisiti – come da modello allegato 1.
-
- Il conto corrente bancario da cui sono effettuati i pagamenti deve essere intestato al soggetto richiedente.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il contributo.

L'erogazione del contributo, previa verifica della sussistenza dei requisiti elencati al paragrafo 2, verrà effettuato dall'Ufficio istruttore competente. Ai sensi del D. Lgs 159/2011 trascorsi 30 giorni dalla richiesta di comunicazione antimafia tramite interrogazione della banca dati, l'Ufficio competente, acquisita la dichiarazione di cui all'allegato 1, procede all'erogazione che è sottoposta a condizione risolutiva e a conseguente revoca e recupero del contributo, in caso di esito negativo della suddetta verifica.

La durata del procedimento di esame della rendicontazione e di erogazione è fissato in 60 giorni dal completamento dell'invio dell'istanza. In caso di richiesta di integrazione i termini si intendono sospesi, la sospensione può avvenire per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

La mancata presentazione di istanza di erogazione, entro il termine del 30/09/2020, è equiparata ad una rinuncia.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Per i beneficiari che hanno ricevuto indennizzi assicurativi, o per cui gli stessi sono in corso di quantificazione, la liquidazione del contributo avviene previa acquisizione dei dati sugli indennizzi percepiti o

deliberati, fino a concorrenza della differenza tra il valore del bene danneggiato e l'importo già rimborsato e fermo restando il limite massimo complessivo di Euro 450.000,00.

Per i beneficiari che hanno percepito il contributo di primo sostegno ai sensi dell'Ordinanza 70 del 21/06/2019, gli importi concessi sui beni danneggiati e già oggetto di primo sostegno dovranno tenere conto dell'importo già percepito che sarà pertanto sottratto dal contributo spettante, calcolato come descritto al paragrafo 3.5.

7. Verifiche, controlli e revoche

L'ufficio competente, verifica la documentazione di spesa presentata dai soggetti richiedenti l'erogazione con le modalità descritte nel paragrafo 5 e, in caso di esito negativo, comunica al richiedente le cause di inammissibilità e l'avvio del procedimento di revoca ai sensi della L. 240/1990. Il richiedente può presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni entro 15 gg. dalla comunicazione di non ammissibilità. Il soggetto gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, è comunicata al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario viene confermato l'esito di non ammissibilità.

L'ufficio competente provvede ad estrarre dall'elenco delle domande ricevute un campione pari al 10% delle domande presentate sul quale effettuare una verifica relativamente ai dati ed alle informazioni rilasciate in sede di rendicontazione ed oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. ed ii.

Sul campione selezionato saranno inoltre effettuate verifiche relative al nesso di causalità del danno con l'evento. Il controllo è esplicito tramite sopralluoghi o con l'ausilio delle mappe di ricognizione delle aree colpite dall'evento nonché presso gli uffici tecnici degli Enti competenti.

Al soggetto interessato dal controllo viene data apposita comunicazione e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza.

I controlli a campione sono effettuati entro i termini previsti per l'erogazione del contributo.

Nel caso in cui emergano motivi di revoca successivamente all'avvenuta erogazione, derivanti dagli esiti dell'interrogazione della banca dati antimafia o dall'emergere di fatti che determinano il venir meno della concessione del contributo, il Settore responsabile del procedimento, previo avvio di revoca sopra descritto, cura il procedimento di revoca e di recupero dell'aiuto erogato.

La Regione Toscana provvede alla fase del recupero coattivo mediante recupero in bonis o iscrizione a ruolo secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità (D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.).

8. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per il bando e la formazione della graduatoria: il Dirigente del Settore "Forestazione. Usi civici. Agroambiente" che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore 'Forestazione. Usi civici. Agroambiente.' della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

9. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal presente intervento;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente intervento, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;

- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Giancarlo Galardi (dati di contatto: email:/dpo//@regione.toscana.it/ <mailto:rpd@regione.toscana.it >).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it). Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

10. Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.